



COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEI CENTRI DI
TELEFONIA (PHONE CENTER) E GLI
ESERCIZI PUBBLICI DI
TELECOMUNICAZIONE**

Approvato con Deliberazione CC. N. 50 del 28.11.2005



COMUNE DI MALEO

Provincia di Lodi

Articolo 1

Oggetto e finalità

Il presente Regolamento ha per oggetto l'insediamento e la disciplina dei centri di telefonia (phone-center) nonché di esercizi pubblici di telecomunicazione, nel rispetto dei principi costituzionali di libertà, di comunicazione e di libera iniziativa economica, con la prospettiva di garantire servizi minimi all'utenza e di prevenire qualsivoglia disfunzione sociale legata all'utilizzo improprio dei centri stessi.

Articolo 2

Definizione

Per centri di telefonia e esercizi pubblici di telecomunicazione si intendono gli esercizi che svolgono attività imprenditoriale di comunicazione telefonica e servizi collegati per il pubblico, ove sia presente almeno un addetto per la conduzione del centro.

Il presente Regolamento viene adottato in conformità alla previsione di cui al punto 14 della DGR Regione Lombardia VII/17516 del 17/05/2004 – indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alla attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione della L.R. 30 del 24/12/2003.

Articolo 3

Procedure e modalità per l'esercizio delle attività

Ai sensi della Legge 31/07/2005 n. 155, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 7 e 7 bis della stessa, chiunque intenda insediare un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al Questore.

La licenza in parola, non incide sulle attribuzioni degli Enti Locali in materia di attività commerciali, sicché essa si configura come una licenza di polizia in senso stretto, di esclusiva competenza statale, aggiuntiva sia rispetto ad ogni altra disciplina autorizzatoria (quale ad es., per i pubblici esercizi, quella prevista dall'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di P.S. e dall'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 1977, o quella di cui alla legge n. 287/1991), sia rispetto alla dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 25 del predetto D. Lgs. n. 259/2003, che costituisce, anzi, il presupposto ineludibile per il legittimo esercizio delle attività ivi disciplinate.

L'esercizio del servizio di telecomunicazione deve essere preceduto da apposita denuncia di inizio attività da inoltrare all'Ufficio Commercio Comunale almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività stessa.

I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche hanno l'obbligo di identificare gli utenti che usufruiscono del servizio, monitorare le operazioni dagli stessi effettuate ed archiviare tutti i dati acquisiti, così come previsto e disciplinato dal D.M. del 16.08.2005 (*Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del [D.L. 27 luglio 2005, n. 144](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 31 luglio 2005, n. 155](#).*).



COMUNE DI MALEO

Provincia di Lodi

Oltre ai soggetti di cui al comma precedente, gli obblighi di identificazione e registrazione degli utenti previsti dal D.M. del 16.08.2005 devono essere assolti anche dai titolari o gestori delle attività ricettive, dei locali di pubblico intrattenimento, dei locali addetti alle somministrazione di bevande, laddove vengano offerti alle persone ospitate o ai clienti servizi di connessione alle reti telefoniche e telematiche, anche se gratuiti.

Nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, il titolare del centro di telefonia deve denunciare al competente Ufficio Commercio Comunale l'inizio o il trasferimento dell'esercizio dell'attività almeno 30 giorni prima della sua attivazione mediante presentazione di Denuncia di Inizio Attività (DIA) di cui all'articolo 19 della L 241/90 e sue successive modifiche. La Denuncia di Inizio Attività conterrà dichiarazione riportante l'avvenuto rispetto del regolamento edilizio, del regolamento igienico-sanitario, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso vigenti sul territorio comunale.

Articolo 4

Requisiti tecnico-strutturali ed edilizi dei locali

I locali ove si intende svolgere l'attività di phone-center e esercizi pubblici di telecomunicazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) certificato di agibilità rilasciato dai competenti uffici tecnici comunali;
- 2) certificazione di conformità alle norme antincendio, ovvero dichiarazione di non assoggettabilità alle prescrizioni antincendio resa dal titolare dell'attività;
- 3) rispetto delle norme sulla sorvegliabilità dei locali (D.M. n° 564 del 17/12/1992);
- 4) dichiarazioni di conformità degli impianti installati, rilasciate dai soggetti abilitati ai sensi della Legge 46/1990;
- 5) dovranno essere dotati di due servizi igienici di cui uno riservato al pubblico (utenza) con idoneo antibagno qualora l'accesso sia diretto sull'area ove si svolge la telefonia, il tutto conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- 6) le postazioni devono avere una superficie minima di mq. 1 e devono essere dislocate in modo da garantire un percorso di esodo libero da qualsiasi ingombro e avente una larghezza minima di m. 1,20;
- 7) gli spazi interni al locale devono possedere idonee sedute per ospitare il pubblico stazionante in attesa del servizio, in misura almeno pari al numero delle cabine o postazioni telefoniche presenti;
- 8) rispetto delle prescrizioni stabilite in materia di impatto e valutazione del clima acustico.

L'erogazione del servizio di telecomunicazione deve essere effettuata in locali che relativamente alla destinazione d'uso, nonché alle caratteristiche igienico sanitarie, presentino i requisiti richiesti dai vigenti Regolamenti Comunali per i locali destinati ad ospitare attività commerciali.



COMUNE DI MALEO

Provincia di Lodi

Articolo 5

Elementi della comunicazione

La denuncia di inizio o trasferimento attività di cui all'Articolo 3 dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) Nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, residenza, nazionalità e codice fiscale del rappresentante legale. Per le società e i circoli, denominazione o ragione sociale, sede legale, Codice fiscale o P. IVA;
- b) ubicazione dell'esercizio;
- c) superficie complessiva dell'esercizio, distinta tra superficie destinata all'installazione degli apparecchi o attrezzature telefoniche e superficie restante.

Devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria dei locali rappresentante la parte destinata allo stazionamento degli utenti e quella destinata all'installazione delle apparecchiature;
- b) certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico/edilizia e di agibilità dei locali;
- c) documentazione di previsione impatto acustico di cui all'Articolo 8 della Legge n° 447/95 dell'articolo 4 della DGR Regione Lombardia 7/8313 dell' 8 marzo 2002;
- d) documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività in argomento;
- e) documentazione comprovante la dotazione di spazi adibiti a parcheggio di autoveicoli;
- f) copia della denuncia di inizio attività presentata alla competente autorità statale per l'esercizio delle telecomunicazioni;
- g) per le attività previste dalla Legge 155 del 31 luglio 2005, copia della richiesta di licenza, comprensiva della documentazione idonea all'individuazione della data di inoltro, stante l'applicazione dell'istituto del "Silenzio-assenso";
- h) Statuto e atto costitutivo del circolo.

Articolo 6

Termine del procedimento

All'atto della presentazione della DIA, la mancata indicazione degli elementi e il mancato inoltro degli allegati previsti nel precedente articolo 5 comporterà la sospensione della validità della stessa, con conseguente interruzione del procedimento e diffida ad iniziare l'attività.

Ogni comunicazione all'utente verrà effettuata in forma scritta da parte del responsabile del servizio commercio entro 30 giorni dal ricevimento della DIA.

Articolo 7

Divieto di esercizio congiunto con l'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.

Lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento non è compatibile con un'attività di deposito, di prestazione di servizi finanziari (money transfer), di acconciatore, di vendita al pubblico di qualsiasi genere (alimentare e non alimentare), nonché di somministrazione di alimenti e bevande, ad eccezione di distributori automatici di alimenti e bevande.



COMUNE DI MALEO

Provincia di Lodi

Non è ammessa, all'esterno della sede di attività, la diffusione di musica mediante l'utilizzo della radio, apparecchi stereo e riproduttori vocali, ovvero CD, DVD e simili.

Articolo 8 Orari di attività

I centri di telefonia di cui al presente Regolamento sono tenuti ad osservare la fascia oraria determinata con specifica Ordinanza del Sindaco e effettuano la chiusura obbligatoria dei giorni domenicali e festivi.

All'interno della fascia oraria, l'esercente potrà determinare autonomamente il proprio orario, nel limite massimo di 13 ore giornaliere, dandone apposita comunicazione al Comune prima dell'inizio attività.

Eventuali deroghe alla chiusura domenicale e festiva potranno essere autorizzate nel rispetto dei provvedimenti adottati dal Sindaco in materia di orari.

L'indicazione dell'orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico mediante apposizione di cartelli, o altri mezzi idonei allo scopo, visibile in modo chiaro dall'esterno del locale.

Articolo 9 Vigilanza e sanzioni

L'azione di vigilanza sulle attività di cui al presente Regolamento è demandata alle Forze di Polizia competenti.

Le violazioni del Regolamento comporteranno l'applicazione delle sanzioni amministrative da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 500,00 con conseguente emissione di ordinanza di cessazione immediata dell'attività illegittimamente posta in essere.

Le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 8 e di ogni altra prescrizione stabilita dal Sindaco in materia di orari comporteranno l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

Articolo 10 Parcheggi

La dotazione di spazi adibiti a parcheggio di autoveicoli dovrà essere in misura pari rispetto alla somma dei posti a sedere e delle postazioni telefoniche presenti all'interno dell'attività.

Articolo 11 Adeguamento esercizi in essere

Gli esercizi già esistenti che non procederanno all'integrale adeguamento dei requisiti previsti, anche strutturali, entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, saranno chiusi con specifica ordinanza motivata del Sindaco.